



ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO "COSTABILE CARDUCCI"

Via Fratelli Arenella, 29 - 84047 Capaccio (SA) – Tel/Fax 0828.821040
C.M.: SAIC8AY00L – C. F.: 90021760658 Codice Univoco UFBB6T

E-mai / SAIC8AY00L@ISTRUZIONE.IT capaccioprimo@libero.it
PEC: SAIC8AY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT WEB: www.iccapacciocapoluogo.edu.it

IST. COMPR. "C. CARDUCCI" CAPACCIO CAP.
Prot. 0003317 del 06/05/2022
I-1 (Uscita)

A tutto il personale dell'Istituto
Ai genitori delle alunne e degli alunni dell'Istituto
All'Albo on-Line
Agli atti sede

OGGETTO: Misure post-emergenziali in vigore nell'ambito scolastico a partire dal giorno 01 Maggio 2022

Ai sensi del D. L. 14 Marzo 2022, di seguito si riportano, le misure di sicurezza che continueranno ad essere in vigore **fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022**:

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva;
- raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si specifica che, in base all'art. 1, c. 3 O. M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, riportata in allegato (*Allegato 1*), **non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie**:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Si sintetizzano inoltre, qui di seguito, le principali misure che interessano l'ambito scolastico a partire dal giorno 01 Maggio 2022.

Possesso ed esibizione del Green Pass (GP)

A partire da **Lunedì 02 maggio 2022**, per l'accesso ai locali scolastici non è richiesta né dovrà essere esibita la certificazione verde GP (base o rafforzato) ai fini del controllo mediante App Verifica C-19.

Da tale data, infatti, i soggetti esterni (genitori e utenze/servizi esterni) accedono ai locali della scuola senza essere sottoposti a controlli relativi al GP, ma con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Controllo green pass

Non è più previsto il controllo del green pass: il personale presta servizio senza l'obbligo di possesso e di esibizione del certificato verde.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Per tutto il personale scolastico (Docenti ed ATA), ai sensi dell'art. 4-ter-1 del D.L. 44/21, permane l'OBBLIGO VACCINALE fino al 15 Giugno 2022.

In caso di inadempimento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo vaccinale deve adempiersi con la somministrazione della dose di richiamo¹ entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

¹ Per somministrazione della successiva dose di richiamo si intende:

1) completamento ciclo vaccinale primario (dose 1 e 2) + dose 3;

In particolare, **per il personale DOCENTE**, la vaccinazione costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni**.

Dal giorno 01 Maggio 2022, la relativa procedura di verifica dell'obbligo vaccinale dei docenti in servizio sarà effettuata mediante consultazione dell'apposita piattaforma integrata sul sistema SIDI. L'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta per il dirigente scolastico l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4-ter. 2 (cc.3 e 4 del D.L. 44/21) con l'utilizzo del docente in attività di supporto all'istituzione scolastica e orario di servizio di 36 ore (cfr Nota MI n. 659 del 31/03/2022- Allegato 2).

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Mascherine

Resta l'obbligo per il personale, per gli alunni sopra i 6 anni e per chiunque acceda ai locali scolastici di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

FFP2

Nel caso di almeno quattro casi di positività accertati nella classe/sezione, docenti e alunni dovranno indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni a partire dalla data di accertamento dell'ultimo caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si allegano:

Allegato 1 - O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022;

Allegato 2 - Nota MI n. 659 del 31/03/2022, "obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – quesiti"

2) guarigione + dose richiamo entro i termini di validità della certificazione verde (6 mesi dalla data di avvenuta guarigione, art. 9, c. 4, D.L. 52/2021)